



**ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO DEL CORPO NAZIONALE
SEZIONE DI RAVENNA ODV**

"Firmissima est inter pares amicitia"

iscritta all'Anagrafe delle Onlus dal 18 novembre 2016 ai sensi dell'art.4, co. 2 del D.M. 18/7/2003, n.266
Iscritta al n. 161/2002 del Registro delle Persone Giuridiche c/o l'Uff. Territoriale del Governo - Roma



**VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI
DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO DEL CORPO NAZIONALE
SEZIONE DI RAVENNA ODV**

Il giorno 12 ottobre 2020, alle ore 18.00, presso la Sala Silvio Buzzi sita in Via Berlinguer, 11 a Ravenna si è riunita in seconda convocazione l'assemblea straordinaria dei soci della Sezione di Ravenna della ANVVF C.N. Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Modifiche statutarie per conformare lo Statuto associativo al D.Lgs. 117/2017 - "Codice del Terzo settore".

Ai sensi dell'art. 13 dello Statuto e dell'art. 101, comma 2, del D.Lgs. 117/2017, l'assemblea è validamente costituita con la presenza di N. 63 soci e potrà validamente deliberare con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

I presenti nominano all'unanimità quale Presidente dell'assemblea il sig. RONDONI IVO e quale Segretaria la sig.ra CERONI MARIA RITA.

Il Presidente rileva che l'assemblea è stata regolarmente convocata ed è validamente costituita per deliberare sull'ordine del giorno.

Il Presidente dell'associazione dà lettura delle modifiche statutarie, spiegando che esse si rendono necessarie per conformare lo Statuto dell'associazione al D.Lgs. 117/2017 "Codice del Terzo settore".

Dopo ampia discussione l'assemblea, all'unanimità;

Delibera

DI APPROVARE tutte le modifiche statutarie illustrate dal Presidente.

Il nuovo testo dello statuto, integrato con le modifiche approvate dall'assemblea viene allegato al presente verbale.

L'assemblea, inoltre, delibera di conferire mandato al presidente dell'associazione di apportare le eventuali modifiche o integrazioni, che fossero richieste per iscritto dalle amministrazioni pubbliche competenti, in applicazione del Codice del Terzo Settore.

Null'altro essendovi da deliberare, l'assemblea termina alle ore 19,30 previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Maria Rita Ceroni

Il Presidente

Ivo Rondoni

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI RAVENNA
UFFICIO TERRITORIALE DI RAVENNA
Registrato il 26.10.2020 al n. 3918
Serie 3 per Euro ES2018
IL DIRETTORE TERRITORIALE

IL DIRETTORE PROVINCIALE
Dott. Sergio Profeta

2



Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale Sezione di Ravenna – ODV

Iscritta al N. 2764 del Registro delle ODV della Regione Emilia Romagna
Viale V. Randi n° 25 – 48121 Ravenna – C.F. 92060750392 - ravenna@anvfvf.it - www.anvfvf.it
Iscritta al N. 161/2002 Reg. delle Persone Giuridiche - Ufficio Territoriale del Governo – Roma
"Firmissima est inter pares amicitia"



STATUTO

Art. 1

(Costituzione, denominazione e sede)

È costituita, ai sensi del Codice Civile, del D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117 e ss.mm.ii., e della normativa in materia, l'Organizzazione di Volontariato, Ente del Terzo Settore senza fini di lucro, denominata: **Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale Sezione di Ravenna – ODV**, di seguito indicata con il termine *Associazione*. Essa assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale, con sede legale nel Comune di Ravenna (RA) presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco in Viale Randi, 25.

L'eventuale trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune non comporta modifica statutaria ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. e potrà essere deciso con delibera dell'Assemblea ordinaria. L'*Associazione* con delibera dell'Assemblea ordinaria può inoltre costituire sedi operative in altre località della stessa provincia.

La durata dell'*Associazione* è illimitata.

L'*Associazione* è disciplinata dal presente statuto, agisce nei limiti del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione, della legge regionale, dei principi generali dell'ordinamento giuridico, nel rispetto delle direttive generali della Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale con sede in Via Sorianello 1 – 00178 Capannelle (Roma) iscritta al n.161/2002 del Registro delle Persone Giuridiche presso l'Ufficio Territoriale del Governo in Roma, di seguito indicata con il termine *Direzione Nazionale*, nella quale si riconosce e si configura quale Sezione Provinciale della stessa, pur avendo autonomia organizzativa, gestionale, patrimoniale e propria forma costitutiva.

Art. 2

(Scopi e attività)

L'*Associazione* esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le attività che si propone di svolgere, maggiormente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni gratuite dei propri associati, sono tra quelle previste all'art. 5 comma 1 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117 e ss.mm.ii., e precisamente:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 Agosto 2016, n.166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione

opera:

- nel settore della formazione per la divulgazione della cultura della prevenzione e della sicurezza dai rischi connessi alle attività svolte negli ambienti di vita, anche ai fini della conoscenza di regole per l'auto protezione e per la salvaguardia dell'ambiente;
- nel settore della beneficenza, attraverso le attività sociali benefiche a favore delle persone svantaggiate, anche in concorso con altre Istituzioni ed Enti del Terzo Settore;
- nel settore dell'attività del tempo libero, quali la pratica sportiva, il turismo sociale, lo sviluppo qualitativo dei Raduni Nazionali, Regionali e Provinciali del Sodalizio;

svolge:

- attività di volontariato, nonché di informazione, formazione e addestramento in materia di sicurezza, a favore di cittadini, Enti Pubblici, privati, associazioni e persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psicofisiche, economiche, sociali o familiari;
- nei limiti statutari ogni forma di assistenza morale, socio assistenziale, culturale, ricreativa e sportiva a favore di chi ne richieda l'opera, promuovendo tutte le iniziative a tale scopo necessarie;
- attività di collaborazione, anche mediante convenzioni con il Corpo Nazionale dei VV.F., secondo le forme e i modi indicati dal Dipartimento dei VV.F. del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile. Più in generale l'Associazione può istituire rapporti di collaborazione, anche in forma di convenzione o gemellaggio, con altre Associazioni, Enti pubblici e privati, a livello Internazionale, Nazionale e Territoriale;
- ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compie, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessari o utili alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

Le suddette attività sono, inoltre, finalizzate a promuovere e cementare i vincoli di amicizia, di colleganza e di solidarietà tra i soci, tra i vigili del fuoco in congedo e in servizio, tra loro e gli appartenenti ad altre associazioni aventi scopi affini, il ricordo delle tradizioni del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, la memoria storica di coloro che sono caduti nell'adempimento del loro servizio sociale e solidale.

In caso di necessità l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, nei limiti previsti dal Codice del Terzo Settore.

Ai soci è garantito il solo rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle funzioni assegnate. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.

L'Associazione e i suoi aderenti non possono svolgere o gestire in proprio, attività che siano o che risultino in contrapposizione a quelle del Corpo Nazionale dei VV.F. o di sua specifica competenza, salvo specifici protocolli che possono essere sottoscritti con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco a livello centrale e territoriale.

Art. 3

(Rappresentanza nelle manifestazioni)

In occasione di manifestazioni o celebrazioni ufficiali del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco sia a livello centrale che periferico o di Istituzioni Nazionali o Internazionali, di manifestazioni di Associazioni d'Arma o di Associazioni di Volontariato, di ricorrenze o cerimonie funebri, il Presidente Provinciale assumerà idonee iniziative che permettano ai soci la loro partecipazione in rappresentanza dell'Associazione ed in particolare curerà che la rappresentanza con Stendardo della Sezione Provinciale sia adeguatamente rappresentata nel cerimoniale predisposto per l'occasione.

Art. 4
(Stendardo)

Lo Stendardo della Sezione Provinciale è la bandiera tricolore che avrà la forma di quello in uso presso il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e porterà la scritta, su nastro azzurro "ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO DEL CORPO NAZIONALE – SEZIONE DI RAVENNA".

Nelle manifestazioni ufficiali lo Stendardo interviene con Rappresentanza d'Onore di tre soci. In tali occasioni è opportuno indossare l'abito sociale.

Art. 5
(Abito sociale)

Per il decoro e l'immagine dell'Associazione, va indossato l'abito sociale, salvo diverse e specifiche disposizioni emanate dalla Presidenza Nazionale o dal Presidente Provinciale in caso di manifestazioni locali. L'abito sociale è definito dal Regolamento Nazionale della ANVVF e può essere indossato esclusivamente dai soci.

Art. 6
(Soci)

All'Associazione possono aderire, senza alcun tipo di discriminazione, tutte le persone fisiche che ne fanno richiesta, che condividono le finalità perseguite e intendono impegnarsi per realizzarle, nonché, tutti coloro che non appartengono o sono appartenuti al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. I soci hanno parità di diritti e di doveri. Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire le finalità di volontariato che l'Associazione si propone. Il numero dei Soci è illimitato e, in nessun caso, mai inferiore al numero minimo stabilito per legge.

I Soci dell'Associazione sono così distinti:

- a) Soci d'Onore
- b) Soci Benemeriti
- c) Soci Effettivi
- d) Soci Sostenitori

Non è ammessa la categoria dei soci temporanei.

Per tutti i Soci vige la disciplina uniforme del rapporto e delle modalità associative, volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, il diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello Statuto, del Regolamento e per l'elezione degli Organi direttivi dell'Associazione.

I Soci sono iscritti in un apposito albo provinciale (libro dei soci) secondo le categorie di appartenenza sopra indicate. L'iscrizione viene fatta presso la Sezione Provinciale con la sottoscrizione della domanda di adesione e con il versamento della quota sociale.

L'ammissione a socio è deliberata dal Consiglio Direttivo, comunicata all'interessato e annotata nel libro dei soci. In caso di rigetto, il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato. Entro sessanta giorni successivi all'avvenuta comunicazione della motivazione, la stessa domanda può essere impugnata avanti l'Assemblea che delibera nella prima riunione utile.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

La qualità di socio si perde:

- per decesso;
- per recesso;
- per decadenza causa mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi, oppure trascorsi 3 (tre) mesi dal sollecito;
- per esclusione:
 - a)-causa comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;



b)-causa persistenti violazioni degli obblighi statuari, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'*Associazione*.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati al socio, per iscritto, gli addebiti imputati, consentendo facoltà di replica.

Avverso il provvedimento di esclusione il socio ha facoltà di proporre ricorso - entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della predetta comunicazione - alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso.

L'esclusione diventa esecutiva dopo l'approvazione, da parte dell'Assemblea, della delibera di ratifica del provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo e la cancellazione dell'interessato dall'albo nazionale degli iscritti e dal libro provinciale dei soci.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'*Associazione*. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella prima riunione utile.

Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio Direttivo sul libro dei soci.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative non sono trasmissibili e rivalutabili.

La perdita della qualità di socio determina la perdita del diritto all'uso della tessera associativa che deve essere restituita all'*Associazione*.

Non possono far parte dell'*Associazione* coloro che:

- siano stati destituiti dai ruoli del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco o di altre organizzazioni pubbliche;
- abbiano riportato condanne penali per reati dolosi;
- siano stati espulsi in precedenza dall'*Associazione*

Il socio che successivamente alla sua iscrizione risulti non avere o aver perduto i requisiti di ammissione, viene cancellato dall'albo nazionale degli iscritti e dal libro provinciale dei soci.

Art. 7 **(Diritti e doveri dei soci)**

I soci hanno diritto di:

- partecipare alle assemblee (se in regola con il pagamento della quota sociale);
- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi (elettorato attivo e passivo);
- partecipare a tutte le attività promosse e alla realizzazione degli scopi dell'*Associazione*;
- usufruire di tutti i servizi dell'*Associazione*;
- essere informati sulle iniziative e attività dell'*Associazione*, nonché conoscere i programmi con i quali l'*Associazione* intende attuare gli scopi sociali;
- ricevere la tessera comprovante la qualità di socio;
- essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai sensi di legge;
- prendere visione di tutti gli atti deliberativi e dei Libri sociali di cui all'art.15 del D.Lgs. 117/2017.

I soci hanno il dovere di:

- mantenere un comportamento leale e dignitoso che non contraddica gli scopi del Sodalizio, non leda l'onorabilità dell'*Associazione* e degli Organi Sociali, nonché di tutti i soci;
- osservare le norme del presente Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli Organi Sociali;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statuari, svolgendo la propria

attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

- versare la quota associativa;
- osservare le direttive contenute nel Codice Etico.

Art. 8 **(Soci d'Onore)**

La qualifica di Socio d'Onore viene attribuita, previo consenso dell'interessato, su proposta del Consiglio Direttivo e ratifica dell'Assemblea dei Soci e della Direzione Nazionale:

- a) al personale in servizio e fuori servizio del Corpo Nazionale e dei Comandi VVF, agli ex Vigili volontari ausiliari ed ai giovani del Servizio Civile decorati di medaglia d'oro o d'argento al valore civile ed alle persone parimenti decorate o insignite di altri riconoscimenti di pari dignità o che abbiano titoli di particolare benemerita nei riguardi del Corpo o dell'Associazione Nazionale VVF;
- b) ai familiari dei deceduti per causa di servizio-vittime del dovere.

Art. 9 **(Soci Benemeriti)**

Sono Soci Benemeriti, i soci fondatori della Sezione Provinciale dell'Associazione.

Possono essere nominati Soci Benemeriti, su proposta del Consiglio Direttivo e relativa ratifica dell'Assemblea, previa accettazione degli stessi, coloro che hanno contribuito in maniera determinante e sostanziale allo sviluppo dell'Associazione anche se non appartenenti al C.N.VV.F.

Art. 10 **(Soci Effettivi)**

Tale categoria comprende:

- a) il personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che abbia lasciato il servizio per raggiunti limiti di età o per altri motivi non in contrasto con i requisiti di cui all'art. 6;
- b) il personale in servizio iscritto nei ruoli del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
- c) gli ex ausiliari e i volontari iscritti nelle liste dei Comandi VVF ed i cittadini chiamati ad espletare il servizio civile nel Corpo Nazionale VVF;
- d) Ai Soci di cui alla lettera b) si applicano le disposizioni del presente Statuto nei limiti compatibili con il loro stato di dipendenti del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco.
- e) Ai Soci di cui alla lettera c) si applicano le disposizioni del presente Statuto nei limiti compatibili con il loro status all'interno del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco.

Art. 11 **(Soci Sostenitori)**

Sono ammessi a far parte di tale categoria:

- a) i familiari degli iscritti alle precedenti categorie;
- b) i familiari dei colleghi deceduti;
- c) gli ex atleti che hanno praticato attività sportiva per conto del Comando Provinciale del Corpo Nazionale VVF.
- d) tutte le persone che ne fanno richiesta

Art. 12 **(Organi dell'Associazione)**

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;



- il Presidente;
- il Consiglio dei Revisori dei Conti;
- il Collegio dei Probiviri

Organi eventuali:

L'Organo di Controllo il quale viene nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'articolo 30 del D.Lgs. 117/2017, secondo le modalità di cui al successivo art. 19.

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Tutte le cariche sociali sono conferite a titolo gratuito e attribuiscono solo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione. Nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali l'Associazione deve raccordarsi, tramite il Presidente e il Consiglio, con il Coordinatore Regionale.

Art.13

(L'Assemblea dei Soci)

L'Assemblea è composta da tutti gli associati ed è l'organo sovrano, è presieduta dal Presidente dell'Associazione e, in sua assenza dal Vice-presidente.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante e conservato agli atti presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i soci.

L'Assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsti, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organo di controllo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs.117/2017 e ss.mm.ii. e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione dei soci e sul rigetto delle domande di ammissione
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza, compreso l'ammontare della quota sociale annuale, comprensiva della quota spettante alla struttura nazionale ed eventuali altri contributi a carico dei Soci quale forma di partecipazione alla vita dell'Associazione, senza per questo instaurare un rapporto di partecipazione patrimoniale.

In sede congressuale in linea con le disposizioni dello Statuto Nazionale della Anvvf del Corpo Nazionale, l'Assemblea elegge ogni quattro anni:

- i componenti del Consiglio Direttivo;
- i componenti del Consiglio dei Revisori dei Conti;
- i componenti del Collegio dei Probiviri.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e, comunque, ogni qualvolta si renda necessario per le esigenze dell'Associazione. Negli altri casi su convocazione del Presidente, anche su domanda motivata di almeno 3 componenti del Consiglio Direttivo o di un decimo dei soci.

La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, contenente l'ordine del giorno, in forma cartacea e/o informatica da recapitarsi, anche in via telematica, almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per

la riunione all'indirizzo e/o al numero telefonico risultanti dal libro dei soci.

Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può avere più di 2 (due) deleghe.

Assemblea Ordinaria

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e, in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

L'Assemblea in seduta ordinaria:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali e dei Delegati al Congresso Nazionale;
- approvare il bilancio o rendiconto relativo ad ogni esercizio;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- nomina e revoca, quando previsto, l'organo incaricato alla revisione dei conti;
- delibera sull'esclusione dei soci dall'Associazione in caso di ricorso ad essa da parte del socio escluso;
- delibera sul rigetto di domande di ammissione di nuovi associati in caso di ricorso ad essa da parte dell'aspirante socio non ammesso;
- delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dal Consiglio Direttivo;
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;

Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

Per modificare lo statuto occorrono:

- in prima convocazione la presenza, in proprio o per delega, di almeno 2/3 (due terzi) dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
- in seconda convocazione la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 gg. dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata all'unanimità.

Per deliberare lo scioglimento, la cessazione ovvero l'estinzione dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati.

Art. 14

(Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo cura lo sviluppo della Associazione secondo le direttive generali della Assemblea dei Soci e degli Organi Nazionali; promuove nelle forme migliori, le attività previste dall'art.2 del presente Statuto, nonché l'assistenza morale, culturale, ricreativa dei Soci e si avvale, eventualmente, di appositi collaboratori, scelti fra i soci aderenti all'Associazione, che provvede a nominare per una più efficace attuazione delle singole attività.

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 7 (sette) membri, eletti dall'Assemblea dei soci. I membri del Consiglio Direttivo, in linea con le disposizioni dello Statuto Nazionale,



restano in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili. Possono far parte del Consiglio Direttivo esclusivamente gli associati.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti del Consiglio Direttivo decada dall'incarico, l'Assemblea dei soci provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva, oppure, il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea nella seduta immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio Direttivo.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni tre mesi e quando ne faccia richiesta almeno 1/3 dei componenti. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare, con compiti consultivi, esperti esterni e rappresentanti di eventuali coordinamenti interni di lavoro, nonché il Presidente del Consiglio dei Revisori dei Conti.

Le riunioni del Consiglio sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell'Assemblea, in particolare:

- elegge al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente, un Tesoriere e un Segretario;
- fissa le norme per il funzionamento dell'Associazione;
- sottopone all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo e consuntivo entro la fine del mese di aprile dell'anno successivo;
- determina il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- accoglie e respinge le domande degli aspiranti Soci;
- istituisce gruppi o sezioni di lavoro;
- sulla base delle richieste degli organi nazionali valuta i propri fabbisogni di funzionamento per la determinazione dell'ammontare della quota sociale per la prima iscrizione e per i successivi rinnovi;
- istruisce i ricorsi di competenza;
- delibera sullo svolgimento delle attività secondarie e strumentali alle attività di interesse generale, come consentito dall'art.6 del D.lgs. 117/2017, nei limiti disposti dalla normativa vigente.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

Il Consiglio Direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche in via telematica non meno di 5 (cinque) giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Di regola è convocato ogni 3 mesi e/o ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vice-presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti in forma scritta a cura del Segretario o da chi ha svolto le funzioni di segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

I componenti del Consiglio Direttivo, entro 30 giorni dalla notizia della nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore indicando, oltre alle informazioni previste all'art. 26, comma 6,



del Codice del Terzo Settore, a chi di loro è attribuita la rappresentanza dell'*Associazione* precisando, fra l'altro, se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel predetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono essere invitati a partecipare, con compiti consultivi e per i necessari eventuali collegamenti con le strutture del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, il Comandante Provinciale e il Funzionario Referente, da lui designato, per i rapporti con l'*Associazione*.

Nell'intervallo tra una elezione e l'altra, i componenti che vengono a mancare per qualsiasi motivo, sono sostituiti dai primi dei non eletti, in ordine di graduatoria nella precedente votazione. Esaurita la disponibilità di tali Soci, il Consiglio potrà completare il proprio mandato se perlomeno viene mantenuto il numero minimo di 5 membri rispetto ai 7 normalmente previsti. In mancanza di ciò si dovrà, nel più breve tempo possibile, convocare l'Assemblea per nuove elezioni. Tale convocazione compete al Presidente, se non tra i dimissionari, o al componente più anziano dei consiglieri rimasti in carica.

Coloro che sono stati chiamati a far parte del citato organismo scadranno dalla loro carica allo scadere del mandato di cui è stato inizialmente investito il Consiglio Direttivo.

I componenti del Consiglio Direttivo decadono dalla loro carica:

- a) quando perdono la qualità di soci;
- b) quando siano assenti ingiustificati per tre riunioni consecutive. Il Consiglio Direttivo preso atto della decadenza dovrà darne comunicazione scritta, entro 10 giorni, all'interessato;
- c) per negligenza grave nello svolgimento della propria funzione accertata con il voto di almeno 2/3 dei componenti il Consiglio Direttivo. Tale provvedimento è soggetto a verifica assembleare;
- d) per fine mandato.

Art. 15 **(Il Presidente)**

Il Presidente:

- è nominato a maggioranza di voti dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti;
- ha il compito di presiedere il Consiglio stesso nonché l'Assemblea dei soci;
- stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio e coordina l'attività dell'*Associazione* con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'*Associazione* di fronte ai terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che impegnano l'*Associazione* verso l'esterno.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dal Consiglio Direttivo.

Di fronte ai Soci, ai terzi, a tutti i pubblici uffici, il Vice-Presidente è delegato alla firma degli atti del Presidente assente per impedimento o cessazione. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice-Presidente convocare entro 30 giorni l'organo di amministrazione per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Il Presidente, nello specifico:

- a) ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'*Associazione* nei confronti dei terzi e in giudizio;
- b) è autorizzato ad eseguire incassi e accettare donazioni di ogni natura e di qualsiasi tipo da Pubbliche Amministrazioni, Enti, Istituzioni e da privati, rilasciandone liberatorie quietanze/ricevute;
- c) è autorizzato ad operare con banche e uffici postali, ha la facoltà di aprire o estinguere conti correnti,



firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione finanziaria inerente la gestione dell'Associazione. Ha la firma libera e disgiunta dal Tesoriere per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo;

- d) ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione di fronte a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- e) in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

Il Presidente promuove, di concerto con il Segretario, tutte le iniziative che ritiene siano utili al raggiungimento delle finalità statutarie dell'Associazione.

Art. 16

(Consiglio dei revisori dei conti)

L'Assemblea elegge, in sede congressuale, il Consiglio dei revisori dei conti costituito da tre membri effettivi e due supplenti che subentrano in caso di dimissioni o decadenza dall'incarico di un membro effettivo.

Il Consiglio dei revisori dei conti resta in carica compatibilmente con la durata del Consiglio Direttivo e i suoi membri sono rieleggibili.

Esso:

- elegge tra i suoi componenti il Presidente, che può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo;
- agisce su propria iniziativa, su richiesta degli organi sociali oppure su segnalazione di un socio;
- con relazione scritta riferisce annualmente all'Assemblea la situazione amministrativa e contabile dell'Associazione e provvede alla relativa trascrizione nell'apposito registro.

L'incarico di revisore dei conti è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale. Delle proprie riunioni i revisori dei conti redigono apposito verbale.

Art. 17

(Tesoriere e Segretario)

Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativo-finanziaria dell'Associazione, sulla base delle determinazioni del Consiglio Direttivo. A lui compete la tenuta dei libri contabili, la redazione del bilancio annuale e il rendiconto di gestione.

Al Tesoriere è conferito il potere di operare con banche ed uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione contabile inerente le mansioni affidategli dagli Organi statuari.

Il Segretario è il responsabile della gestione documentale e amministrativa dell'Associazione, nonché, di tutte le operazioni riferite al tesseramento dei soci.

Cura la redazione dei verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive negli appositi libri affidati alla sua custodia, unitamente al libro dei soci. È altresì responsabile del trattamento dei dati personali.

In caso di assenza o impedimento, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Segretario.

Art. 18

(Collegio dei Probiviri)

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri e viene generalmente chiamato a giudicare su eventuali divergenze o questioni nate all'interno dell'Associazione, sulle violazioni dello statuto (e del regolamento), sull'inosservanza delle delibere e sull'esclusione dei soci.

Esso giudica secondo criteri di imparzialità dopo apposita istruttoria e nel rispetto del diritto di difesa dell'associato.

Art. 19

(Organo di Controllo - Organo eventuale)

È nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'Art. 30 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 e in tal caso sostituisce il Consiglio dei revisori dei conti di cui al precedente Art. 16.

L'Organo di Controllo dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Viene eletto dall'Assemblea tra i soci o nominato tra persone esterne qualificate, e si compone di tre membri effettivi e due supplenti. Sono effettivi i membri che hanno raggiunto il maggior numero di voti. Al loro interno essi eleggono il Presidente scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, del Codice Civile. Sono supplenti i primi dei non eletti.

L'Organo di Controllo, se nominato:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

L'Organo di Controllo partecipa alle riunioni del Consiglio e può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali. Con decisione collegiale può decidere controlli sulle singole partite di spesa e sugli introiti, nonché sulla correttezza della parte fiscale.

Qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 31 comma 1 del D.Lgs. 117/2017 l'Organo di Controllo esercita altresì la funzione di revisione legale dei conti e in tal caso il presidente è individuato tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro nazionale.

Art. 20 **(Patrimonio)**

Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 21 **(Risorse economiche)**

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- quote e contributi degli associati;
- eredità, donazioni e legati;
- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;
- contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art.8, comma 2 del D.Lgs. 117/2017, nonché, l'obbligo di utilizzare il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 22
(Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli artt. 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e conservazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Art. 23
(Bilancio sociale)

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art.14 del D.Lgs. 117/2017, l'Associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

Art. 24
(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'Associazione e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art.56 comma 1 del D.Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

Art. 25
(Assicurazione)

I soci che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortuni, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art.18 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 26
(Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento)

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

Art. 27
(Libri sociali)

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro dei soci;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e degli altri organi sociali in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuti dai soggetti competenti.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali conservati presso la sede legale dell'Associazione

Art. 28
(Disposizioni finali)

Per quanto non previsto nel presente Statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia di volontariato ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 29
(Foro Competente)

Per tutte le controversie si elegge il Foro di Ravenna.

Art. 30
(Norme transitorie)

Le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del RUNTS, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti normativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

Le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dall'entrata in vigore del RUNTS.

Ravenna, lì 12/10/2020

IL SEGRETARIO

Maria Rita Ceroni



IL PRESIDENTE

Ivo Rondoni



AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI RAVENNA
UFFICIO TERRITORIALE DI RAVENNA
Registrato il 26.10.2023 al n. 3918
Serie 3 per Euro ES2018
IL DIRETTORE TERRITORIALE

IL DIRETTORE PROVINCIALE
Dott. Sergio Profeta

2